



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Matera

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di MATERA

Il Pubblico Ministero dott.ssa Annunziata CAZZETTA, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

- 1) **PICCENNA Nicola;**
- 2) **DE LUBAC Filippo;**
- 3) **GRILLI Rocco Antonio;**

i primi due: per il reato p. e p. dagli artt. 595, 3° co., cp., 13 L. 47/48, commesso in Matera in data 27.12.2008;

il terzo: per il reato di cui agli artt. 57-595 cp., art. 12 L. 47/48, commesso in Matera in data 27.12.2008;

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data 20.01.2009;

RILEVATO CHE

Dagli atti emerge l'infondatezza della querela in merito all'articolo pubblicato sul nr. 40 del 27 dicembre 2008 del settimanale "Il Resto".

In sintesi l'avv. Buccico nella querela presentata il 17 gennaio 2009 lamentava che l'autore dell'articolo, Filippo De Lubac, pseudonimo di Piccenna Nicola, come constatato in altre occasioni, aveva utilizzato frasi ad effetto per offenderne la professionalità nel riferire della difesa assunta dall'avv. Buccico nella vicenda dei cd."fidanzatini di Policoro" e in quella relativa alla Banca Popolare del Materano. In realtà "De Lubac" riferiva con apprezzamenti negativi che l'avv. Buccico dapprima aveva difeso gli interessi della famiglia di Luca Orioli e poi quelli dell'avv. Izzo, che in occasione del rinvenimento dei cadaveri dei due ragazzi aveva svolto le funzioni di vice pretore onorario effettuando il sopralluogo per delega della Procura della Repubblica di Matera. In realtà è lo stesso avv. Buccico ad affermare che ciò è avvenuto, rammaricandosi perché l'articolista utilizzava i termini "subito dopo" e "per il medesimo episodio", mentre la difesa dell'avv. Izzo sarebbe avvenuta molti anni dopo e l'episodio sarebbe diverso. Si dissente dalle argomentazioni dell'avv. Buccico perché comunque il fatto riferito viene confermato dallo stesso querelante e le discrazie sui

88 124



175
[Handwritten signature]

tempi delle due difese assunte dall'avv. Buccico nella medesima vicenda non possono concretizzare il reato di diffamazione in quanto l'indicazione della genericità del tempo non rileva e può apparire un elemento di valutazione soggettiva: ciò che dura poco per qualcuno può durare tanto per altri.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere per la vicenda relativa al processo che vedeva coinvolta la Banca Popolare del Materano e recante il nr. 2070/2003-21. L'avv. Buccico per questa parte dell'articolo si lamentava del fatto che l'articolista faceva riferimento alla circostanza che la Banca Popolare del Materano si fosse costituita parte civile a mezzo dell'avv. Labriola, circostanza negata dall'avv. Buccico ed in effetti non corrispondente al vero perché la Banca Popolare del Materano non si costituiva parte civile nel processo. Tuttavia, anche nella fattispecie non si può pretendere che un articolista, che non sia un operatore giuridico, sappia distinguere la parte civile dalla parte offesa: e tale era l'indicazione della Banca Popolare del Materano nel verbale dell'udienza preliminare del 27 maggio 2008, nel quale viene indicata come persona offesa e difesa dall'avv. Giuseppe Labriola.

Quanto all'articolo apparso sul nr. 42 del 10.1.2009 si procederà a stralcio e a trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Catanzaro ex art. 11 cpp., per l'espresso riferimento che nell'articolo viene fatto ad un presunto ruolo di condizionamento nelle attività di indagini anche nei confronti dell'avv. Buccico da parte della Procura della Repubblica di Matera per la presenza a quella data del Procuratore della Repubblica di Matera, dott. Giuseppe Chieco. Si segue infatti l'orientamento di codesto giudice, peraltro conforme a quello della Suprema Corte, che si è già pronunciato per la competenza della Procura della Repubblica di Catanzaro in ipotesi analoghe: cfr. sentenza nr. 71/2010 del 26.3.2010 e nr. 80/2010 del 13.4.2010.

Visti gli artt. 408 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per la notificazione alla persona offesa BUCCICO Emilio Nicola, con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Matera, 17 dicembre 2010



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Annunziata CAZZETTA - Sost.)

TRIBUNALE DI MATERA	
UFFICIO G.I.P.	
PERVENUTO - DEPOSITATO	
27 APR. 2011	
IL CANCELLIERE	

PROCURA DELLA REPUBBLICA - MATERA

Depositato in segreteria il 17-12-10

IL CANCELLIERE - B/3
(Francesco F. LEONE)